



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI  
UFFICIO VIII

Roma,

Prot. Uscita nr

Rif. Prot. Entrata nr. 209503/2020

All'Ufficio legislativo Economia

e, p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio legislativo Finanze

SEDE

**OGGETTO:** A.S. 1571. Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per l'economia circolare (Legge salva mare). Relazione tecnica al passaggio.

E' stata esaminata la relazione tecnica al provvedimento in oggetto, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Al riguardo, non rilevandosi criticità per i profili finanziari, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Prof. Piana*



**“Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare (« legge SalvaMare »)”**

**RELAZIONE TECNICA**

(aggiornata ai sensi dell’art.17, comma 8, della legge 196 del 2009)

**Articolo 1**

**Il primo comma individua le finalità della legge; in ragione del carattere ordinamentale della disposizione, non si determinano profili di natura finanziaria.**

**Il secondo comma dell’articolo 1 del disegno di legge individua le definizioni applicabili, richiamando preliminarmente le definizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, aggiungendo le ulteriori, specifiche definizioni.**

La disposizione contiene esclusivamente definizioni e, pertanto, non determina alcun effetto sulla finanza pubblica.

**Articolo 2**

L’articolo 2 individua le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati: tali rifiuti sono equiparati ai rifiuti prodotti delle navi, fatte salve le specifiche disposizioni dettate dall’articolo in esame, e, pertanto, devono essere conferiti agli impianti portuali di raccolta. Il conferimento dei predetti rifiuti all’impianto portuale di raccolta si configura quale deposito temporaneo ai sensi e alle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lett. bb), del decreto legislativo 3 aprile giugno 2006, n. 152. **Si prevede che in caso di ormeggio di un’imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un’Autorità del sistema portuale, la gestione dei rifiuti pescati in mare rientra nel più generale sistema di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Fermo restando che le autorità di sistema portuale sono elencate all’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e afferiscono ai porti elencati all’allegato A della medesima legge, mentre per gli altri porti l’autorità competente è l’Autorità marittima ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 182 del 2003, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la gestione di tali rifiuti rientra nella gestione dei rifiuti urbani i cui costi sono coperti da tariffa, che nel caso di specie viene specificamente disciplinata mediante il meccanismo tariffario che sarà predisposto dall’Arera come componente fissa della tariffa cui farà seguito la perequazione a favore dei soggetti interessati.**

**Il comma 3 prevede che nel caso in cui il comandante della nave che approda in un piccolo porto non commerciale, da intendere come un porto non rientrante tra quelli indicati nell’allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché tra quelli per i quali l’autorità competente è l’Autorità marittima ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 182 del 2003, i rifiuti accidentalmente pescati sono conferiti presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti; pertanto, per le medesime ragioni indicate sopra, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la copertura dei costi viene garantita mediante il sistema tariffario. La norma riprende il contenuto della nuova direttiva 883/2019/UE che sostanzialmente conferma le previsioni di cui al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del disegno di legge.**



Il comma 4 dell'articolo in oggetto chiarisce che il conferimento di tali rifiuti, da parte di pescatori e/o utenti dei porti, avviene a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.

**Il comma 5 riconduce i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, anche attraverso campagne di pulizia, all'interno della categoria dei rifiuti urbani, mediante specifica novella dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; si tratta di una norma definitoria, analoga a quelle contenute all'articolo 1, pertanto non emergono profili finanziari.**

Al fine di evitare che i costi della gestione di tali rifiuti gravino esclusivamente sui pescatori e sugli utenti dei porti è previsto che i costi di gestione di tali rifiuti siano coperti da una componente della tariffa di gestione del servizio integrato dei rifiuti.

Nello schema di d.d.l. in oggetto i costi degli impianti portuali di raccolta concernente i rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o alla tariffa di cui al comma 668 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013, determinata secondo i criteri e le modalità che verranno definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nell'esercizio delle funzioni alla medesima attribuite dall'art. 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (così l'art. 2, commi 4 e 5 dello schema di d.d.l. in oggetto). I costi di gestione di rifiuti pescati accidentalmente verranno così computati nella tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ovvero nella tariffa di cui al comma 668 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013 e, in tal modo, non graveranno sugli utenti dei porti bensì su una platea di soggetti molto più vasta; di conseguenza, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo tali costi a carico dei soggetti cui la tariffa verrà applicata.

**Per tale ragione al comma 6 è stato specificato che tale modalità di copertura dei costi è finalizzata a “distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo”; tale indicazione si limita a evidenziare la ratio del sistema tariffario individuato nel disegno di legge predisposto dal Governo, nel senso di assicurare la copertura dei costi che localmente si determineranno per effetto della legge in argomento mediante le risorse provenienti da una specifica componente aggiuntiva rispetto alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o alla tariffa di cui al comma 668 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013, applicate appunto ai contribuenti nazionali nelle forme e secondo i criteri stabiliti dalla legge. Tale inciso presente nel comma 6 si limita pertanto a precisare in norma la logica del sistema di recupero dei costi di seguito specificato nel medesimo comma, pertanto non ha una reale portata innovativa del testo di legge in argomento.**

**Del pari, al comma 7 è stato previsto che negli avvisi di pagamento i costi per la raccolta dei rifiuti in mare saranno indicati in modo distinto rispetto alle altre voci; si tratta di un'attività che rientra nelle attribuzioni istituzionali dell'ARERA, la quale peraltro ha espressamente richiesto una disposizione in tal senso, nel corso dell'audizione svoltasi in VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati il 23 luglio 2019 (“l'Autorità prospetta, altresì, l'opportunità che sia espressamente prescritto nello stesso comma 4 dell'articolo 2 che la specifica componente tariffaria a copertura dei costi connessi alla gestione dei rifiuti pescati accidentalmente in mare sia indicata negli avvisi di pagamento”).**

In particolare, la “Direttiva 883/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che abroga la direttiva 2000/59/CE e modifica la direttiva 2009/16/CE e la direttiva 2010/65/UE”, prevede (art. 8, comma 2, lettera c), che ai rifiuti accidentalmente pescati “non si impone alcuna tariffa diretta”. Il regime premiale per le navi che conferiscono, in un impianto portuale di raccolta, rifiuti pescati accidentalmente è, dunque, costituito dal fatto che - in riferimento a detta tipologia di rifiuti - le navi non pagheranno alcuna tariffa diretta, fermo in ogni caso restando il pagamento della tariffa indiretta, non legata né proporzionata ai rifiuti conferiti negli impianti portuali di raccolta. La Direttiva prevede, altresì,



quale misura *“ulteriormente premiale”*, ed al fine di *“evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti”*, che gli Stati membri possano, ove ritenuto opportuno, coprire *“tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili”*. Per quanto riguarda l'attuazione del meccanismo tariffario in argomento, tale attività di regolazione rientra nelle competenze dell'Arera che ha già provveduto a compiere analoga attività per la tariffa del servizio idrico integrato per i comuni colpiti dal sisma, pertanto i tempi di realizzazione saranno oltremodo brevi, né su questo Arera ha rappresentato criticità in merito alle modalità di realizzazione, anche in ragione della particolare expertise in materia e tenuto conto che, come precedentemente detto, analoga attività è stata svolta in altri settori.

In ogni caso, nelle more dell'emanazione della regolamentazione attuativa dell'Arera, continua ad applicarsi l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 182 del 2003, sul regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave, attualmente in vigore, richiamato dal comma 3 del medesimo articolo 2, in forza del quale il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa di cui al comma 2 del medesimo articolo 8.

Pertanto, ferma restando la gratuità del conferimento dei rifiuti raccolti in mare, i maggiori oneri per il soggetto gestore dell'impianto portuale di raccolta relativo alla gestione di tali rifiuti saranno assorbiti nell'ambito dei costi dell'impianto di raccolta e coperti nell'ambito della tariffa per il conferimento dei rifiuti delle navi; all'entrata in vigore della disciplina regolatoria da parte dell'Arera, tali costi saranno spalmati sulla tariffa per tutti i contribuenti italiani per essere poi oggetto di perequazione a favore degli impianti portuali di raccolta interessati.

L'Arera in sede di audizione sull'AC 1939 in VIII Commissione ambiente della Camera dei deputati, facendo riferimento a quanto già praticato per la tariffa del servizio idrico integrato, ha rappresentato che *“l'Autorità, al fine di dare compiuta attuazione alla norma in esame, procederà alla tempestiva istituzione di un apposito conto presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), alimentato dal gettito della componente tariffaria relativo al servizio integrato dei rifiuti ai sensi del comma 4 dell'articolo 2, e al conseguente avvalimento della stessa CSEA per la gestione del meccanismo regolatorio derivante dall'applicazione della disposizione in questione, che consiste nella riassegnazione delle somme così riscosse su tutto il territorio nazionale nei confronti delle Autorità portuali, che sostengono i costi della gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare”*.

Infatti la gestione dei rifiuti in argomento, essendo equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi, rientra nella competenza del locale impianto portuale i cui costi di gestione sono coperti dalla tariffa in fase di prima applicazione della normativa in argomento ovvero, dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina da parte dell'Arera, da quota parte della Tari in una voce ad hoc nell'ambito dei costi fissi della tariffa.

La stessa Arera, nella citata audizione, ha precisato che per dare compiuta attuazione alla disciplina in argomento procederà alla tempestiva istituzione di un apposito conto presso la CSEA, senza evidenziare alcuna criticità circa i tempi di realizzazione del nuovo meccanismo regolatorio. Peraltro, è da considerare che l'attività di raccolta dei rifiuti in mare si concentra soprattutto nei mesi estivi, talché l'entrata a pieno regime della disciplina avverrà in tempo utile per la definizione del nuovo sistema tariffario da parte dell'Arera.

Per quanto riguarda i rifiuti nelle acque interne, essendo equiparati ai rifiuti urbani, gli stessi rientrano nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti ordinariamente svolta dai comuni, pertanto in sede di prima applicazione della normativa in argomento verrà applicata la disciplina dei rifiuti urbani; all'atto dell'emanazione della disciplina da parte dell'Arera, i costi associati a tale gestione saranno posti a carico della tariffa per tutti i contribuenti come



**quota fissa della tariffa stessa, i cui importi saranno poi attribuiti ai Comuni interessati mediante il meccanismo perequativo sopra richiamato che sarà predisposto dall'Arera.**

L'ultimo comma dell'articolo in esame prevede elementi di premialità nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo. Tale previsione di premialità è volta a incentivare e valorizzare condotte (come la raccolta, la separazione ed il conferimento dei rifiuti di plastica) che, pur comportando un appesantimento della normale, e già intensa, attività di pesca, si palesano come virtuose per la collettività. **Tali misure premiali saranno individuate e applicate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

### **Articolo 3**

L'articolo 3 illustra le modalità di organizzazione delle campagne di pulizia volontarie. Tali campagne possono essere organizzate di ufficio, o su istanza presentata all'Autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, **prevedendo il parere della Conferenza Unificata.** Nelle more dell'adozione di tale decreto, le campagne possono essere avviate dopo **30** giorni dalla presentazione dell'istanza all'autorità competente. E' in ogni caso riservata alla predetta Autorità competente la possibilità di adottare provvedimenti motivati di divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività medesima ovvero di adottare prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate dalle attività stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti. **Vengono altresì specificati i soggetti che possono promuovere le campagne di pulizia in mare: si tratta di una norma ordinamentale, priva di ricadute sulla finanza pubblica.**

Fermo restando che la disposizione prevede una mera facoltà di organizzare le campagne di pulizia, le stesse saranno attuate dai soggetti promotori della campagna con proprie risorse, in considerazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10.

**Per quanto riguarda le campagne organizzate dai soggetti privati, che la norma assoggetta ad un regime di autorizzazione e prescrizioni da parte dell'autorità competente, si conferma che tale regime di atti di assenso preventivo delle amministrazioni sono assicurate ad invarianza della spesa, ai sensi della clausola di invarianza finanziaria prevista nella medesima norma.**

**Con riferimento all'ultimo periodo del comma 3, trattasi di una mera disposizione facoltizzante in capo agli enti gestori delle aree marine, pertanto non si determinano effetti vincolanti sul bilancio; in ogni caso, gli enti gestori delle aree marine protette potranno svolgere iniziative di comunicazione e di educazione ambientale nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio. Le aree marine protette ricevono annualmente un contributo da parte dello Stato, proveniente dal riparto delle risorse previste al capitolo 1551 "Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi" dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.**

La copertura dei costi di gestione associati ai rifiuti volontariamente raccolti, in virtù del rinvio operato dall'articolo 3, comma 3, all'articolo 2, verrà posta a carico del sistema tariffario; di conseguenza non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo tali costi a carico dei soggetti cui la tariffa verrà applicata.

### **Articolo 4**

L'articolo 4, al fine di promuovere il riciclaggio della plastica **e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne**, in conformità con la gerarchia dei rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, attribuisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il potere di stabilire, nel rispetto dell'articolo 184-ter del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, i criteri e le modalità sulla base dei quali i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti.

Tali attività rientrano già nella competenza di questo Dicastero, in particolare in quella della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento e saranno svolte con le risorse umane, strumentali



e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di talché non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Articolo 5**

**La proposta di cui al comma 1 è di inserire nell'ordinamento vigente un'ulteriore possibile modalità di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate; si tratta in realtà di una facoltà già oggi prevista a legislazione vigente e, in particolare, dalla circolare n. 8838 del 20 maggio 2019 della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di fornire ai soggetti interessati un ventaglio di alternative rispetto alla mera gestione di tali biomasse come rifiuti urbani.**

**Attualmente, dato l'obbligo in capo alle amministrazioni comunali o al concessionario/gestore della spiaggia di garantire la pulizia delle spiagge e degli accumuli dai rifiuti di origine antropica, in assenza di interventi di cernita rispetto a tali rifiuti le biomasse vegetali spiaggiate sono anch'esse trattate come rifiuti e rientrano pertanto nel servizio di gestione comunale dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

**In tal modo, i concessionari ovvero, laddove non presenti, il Comune competente per territorio si fanno carico degli oneri di smaltimento di tali rifiuti.**

**La finalità della norma è quella di prevedere ulteriori modalità di gestione di tali biomasse vegetali spiaggiate, quali il mantenimento o la remissione nell'ambiente naturale; i relativi oneri saranno pertanto a carico di tali soggetti. Si tratta nel caso del concessionario di oneri a carico del medesimo, senza pertanto determinare effetti sulla finanza pubblica, mentre nel caso del Comune si tratta di una facoltà rimessa a una propria scelta discrezionale, operata anche compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio, tenendo conto in ogni caso che il mancato ricorso alle operazioni previste al comma 1 mantiene fermo l'avvio di tali rifiuti agli impianti di trattamento/smaltimento come già previsto a legislazione vigente, i cui oneri sarebbero comunque a carico dei Comuni medesimi.**

**In particolare viene considerata la possibilità di reimmettere in mare il suddetto materiale. Tale attività dovrà prevedere un periodo di attività sperimentale finalizzato a valutare l'idoneità dell'operazione nei siti specifici; gli esiti di tale sperimentazione saranno oggetto di valutazione degli enti tecnico scientifici competenti, in particolare del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, in linea con le competenze degli Enti del Sistema previste a legislazione vigente; tra l'altro si tratta di attività già in corso nell'ambito dei progetti sperimentali LIFE nei quali sono coinvolti gli enti dell'SNPA. Tale modalità di gestione diminuirà gli oneri relativi all'invio di tale biomasse agli impianti di trattamento dei rifiuti, riconducibili comunque alla tariffa senza effetti sulla finanza pubblica;**

**Il comma 2 specifica in particolare la gestione di materiali "accumuli antropici" costituiti da materiale vegetale, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree. Ai fini di ripascimento degli arenili viene prevista la possibilità di riprendere il materiale inerte sottoponendo gli accumuli ad opportune operazioni di vagliatura. Tale operazione di recupero sarà valutata e autorizzata, caso per caso, dall'autorità competente, sgravando in tal caso i gestori degli arenili dalle incombenze e dai connessi oneri relativi all'invio di tale materiale agli impianti di trattamento dei rifiuti per effetto della minore quantità di rifiuti prodotti da destinare a trattamento/smaltimento; peraltro, la sabbia in tal modo recuperata potrà essere utilizzata per il ripascimento dell'arenile, evitando di provvedervi attraverso un intervento ad hoc di ripascimento mediante acquisto di materiale sabbioso idoneo proveniente da altri siti.**

**Con riferimento all'Autorità competente indicata al medesimo comma 2, si tratta dell'Autorità come definita dal decreto n. 173 del 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, specificamente all'articolo 2, comma 1, lettera a): "autorità competente: la regione costiera nel cui territorio avviene l'immersione dei materiali di cui**



all'articolo 1 ovvero il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del nulla osta da parte degli enti di gestione delle aree marine protette o dell'ente parco, per le autorizzazioni relative ad immersioni deliberate in mare ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394". Il comma 2 secondo periodo fa quindi riferimento alle disposizioni di cui al citato decreto per l'esclusione del materiale sabbioso, pertanto non introduce nuove incombenze in capo ai soggetti interessati ulteriori rispetto a quelle già previste a ordinamento vigente.

Si precisa che il comma 2 prevede espressamente apposita clausola di invarianza finanziaria.

Con riferimento al comma 3, si prevede che i prodotti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale oggetto delle operazioni di gestione ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 152 del 2006 volte a rimuovere i rifiuti frammisti di origine antropica rientrano tra i materiali agricoli e forestali che ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono esclusi dalla disciplina sui rifiuti. Rimane comunque ferma la configurazione dei rifiuti frammisti di origine antropica nell'ambito della categoria dei rifiuti. Alle attività di cui al citato articolo 183 provvederà il concessionario ovvero il Comune competente per territorio, a seconda dei casi; quest'ultimo vi provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto peraltro conto che ad oggi la gestione di tali materiali vegetali frammisti ad altri materiali di origine antropica rientra nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, che in tal modo verrebbe "alleviato" del materiale vegetale in argomento in forza della disposizione in esame.

Si prevede altresì che le regioni individuino criteri e modalità per la raccolta, gestione e riutilizzo dei materiali in argomento; si tratta di attività che rientrino nelle proprie attribuzioni e su cui peraltro stanno già procedendo in tal senso, come nel caso della Regione Liguria cui l'ISPRA aveva fornito specifiche indicazioni con nota n. 1128 del 9 gennaio 2014.

Le attività previste per l'ISPRA rientrano nelle attribuzioni istituzionali di tale Istituto ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 132 del 2016, peraltro in una materia di stretta pertinenza (come evidenziato nella nota sopra citata del 9 gennaio 2014), pertanto potrà provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 6

La norma prevede l'emanazione di un decreto ministeriale con il quale saranno adottate le linee guida cui dovranno conformarsi le attività tecnico-scientifiche richiamate nella disposizione in argomento. Si precisa che il decreto verrà predisposto dalla Direzione generale per il mare e le coste, competente per materia ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2019 "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione", che pertanto utilizzerà le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 7

L'articolo 7 prevede la possibilità di organizzare campagne di sensibilizzazione della collettività in coerenza con gli obiettivi della presente legge, **delle strategie per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2017 e degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile**. Le disposizioni di cui all'articolo 7, peraltro declinate come mera facoltà, saranno attuate dalle amministrazioni coinvolte che provvedono all'eventuale organizzazione di tali campagne di sensibilizzazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.





## Articolo 8

In relazione all'articolo 8 riguardante l'educazione ambientale, le attività previste a carico delle istituzioni scolastiche rientrano pienamente nelle tematiche che dovranno essere sviluppate a partire dall'anno scolastico 2020/2021 nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica istituito dalla legge 20 agosto 2019, n. 92.

Infatti, l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 92/2019 annovera tra i contenuti che dovranno essere sviluppati "l'educazione ambientale, lo sviluppo eco-sostenibile e la tutela del patrimonio ambientale", in coerenza con i programmi scolastici dei vari gradi e ordini scolastici e attraverso l'individuazione di specifici obiettivi di apprendimento.

Pertanto, le istituzioni scolastiche potranno far fronte alle attività di educazione ambientale nell'ambito dell'orario annuale destinato all'insegnamento dell'educazione civica (33 ore annue) e nel quadro delle risorse umane e finanziarie destinate a tale insegnamento dalla legge 92/2019.

## Articolo 9

La disposizione modifica l'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo n. 171 del 2005, prevedendo che in occasione della "giornata del mare" riconosciuta dalla Repubblica italiana l'11 aprile di ogni anno ai sensi del comma 1 del citato articolo 52 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possano promuovere nell'ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare, "anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare". Si tratta di una precisazione circa l'ambito cui dette iniziative intervengono, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Articolo 10

In ossequio ad una delle finalità della presente proposta di legge, ovvero di diffondere modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla loro corretta gestione, si è ritenuto di prevedere l'adozione di misure atte ad incentivare comportamenti sempre più rispettosi delle esigenze di tutela dell'ambiente marino e costiero da parte degli imprenditori ittici. Tali misure prevedono l'attribuzione di un **riconoscimento** ambientale, attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente marino e la sostenibilità dell'attività di pesca, agli imprenditori ittici che si impegnano ad utilizzare, nell'esercizio dell'attività di pesca professionale o di acquacoltura, materiale di ridotto impatto ambientale ovvero che partecipino a campagne di pulizia del mare ovvero conferiscano rifiuti accidentalmente pescati. Con decreto di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali sono disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per tale **riconoscimento**.

Le disposizioni di cui all'articolo 10 saranno attuate secondo le modalità individuate con il citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il **riconoscimento** ambientale verrà rilasciato ai sensi del predetto decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come specificato all'articolo 14 del disegno di legge in esame. La stessa si concretizzerà nel rilascio all'imprenditore ittico virtuoso di un'attestazione di virtuosità ambientale che certifichi l'impegno profuso in favore del risanamento dell'ecosistema.

Istituti consimili risultano peraltro già disciplinati da disposizioni normative vigenti, quali ad esempio il regolamento per "*l'attuazione dello schema nazionale volontario denominato "Made green in Italy"*", di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.



56/2018 ed il regolamento *“recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentari, ai sensi dell’articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*, di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 142/2017.

In particolare, tale previsione individua il **riconoscimento ambientale**, di cui al comma 1 del medesimo articolo, come un possibile presupposto per il programma di etichettatura ecologica di cui all’articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tale ultima disposizione disciplina i casi nei quali è possibile intervenire in modo “premiante” nel sistema dei punti previsti per la “licenza di pesca”. Il comma pertanto non individua uno strumento idoneo in sé a intervenire autonomamente sul sistema dei punti della licenza di pesca previsti dall’articolo 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ma solo un elemento da valutare nel caso di configurazione dell’ipotesi prevista dall’articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Dall’applicazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2, si rappresenta che le attività ivi previste rientrano nelle attribuzioni istituzionali del Mattm, ai sensi del **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2019 “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”** e successive **modificazioni, specificamente della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (ai sensi dell’art. 9, comma 1, let. d) concernente “riconoscimento del marchio Ecolabel, processi di adesione al sistema comunitario di eco-gestione ed audit (EMAS), nonché promozione dei sistemi di gestione ambientale per le imprese, ivi compresa la promozione del marchio nazionale e dell’impronta ambientale”**), della **Direzione generale per il mare e le coste (art. 6-bis, comma 1, let. d), “difesa del mare dagli inquinamenti, anche potenziali, prodotti dalle attività economiche marittime e portuali o dalle piattaforme marine e costiere, valutazione degli effetti conseguenti all’esecuzione degli interventi;”**) nonché della **Direzione generale per l’economia circolare (ai sensi dell’art. 4, comma 1, let. b) “gestione integrata del ciclo dei rifiuti e dei programmi plastic free e rifiuti zero;”**).

Premesso che i compiti previsti dalle norme in esame rientrano nelle attribuzioni istituzionali delle Direzioni competenti del Mattm ai sensi della normativa vigente, tali attività verranno svolte mediante le risorse umane a disposizione delle citate Direzioni, con oneri relativi alle competenze fisse e accessorie a carico del capitolo 1351 (Direzione generale per il mare e le coste) con uno stanziamento pari a 4,4 milioni di euro circa per il 2020 e 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, del capitolo 2010 (Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo) con uno stanziamento pari a 2,9 milioni di euro circa per il 2020 nonché 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, nonché del capitolo 4101 (Direzione generale per l’economia circolare) con uno stanziamento pari a 2 milioni di euro per il 2020 e 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Con riferimento alle esigenze di funzionamento, si rappresenta che le stesse troveranno imputazione sui capitoli di beni e servizi delle citate Direzioni Generali del Mattm, specificamente sul capitolo 1381 (Direzione generale per il mare e le coste) con uno stanziamento pari a 0,5 milioni di euro circa per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, del capitolo 2121 (Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo) con uno stanziamento pari a 0,2 milioni di euro circa per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nonché del capitolo 4111 (Direzione generale per l’economia circolare) con uno stanziamento pari a 0,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Le attività di competenza Mipaaf rientrano nelle competenze del Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, specificamente della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura competente, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, let. b), che prevede tra le attività del citato Dipartimento quelle in materia di



“programmazione nazionale in materia di pesca e acquacoltura disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici”.

Le attività in argomento verranno svolte mediante le risorse umane a disposizione del citato Dipartimento, con oneri relativi alle competenze fisse e accessorie a carico del capitolo 1871 con uno stanziamento pari a 13,7 milioni di euro circa per il 2020, 13,5 milioni di euro circa per il 2021 e 13,3 milioni di euro per il 2022, mentre le esigenze di funzionamento saranno a carico del capitolo 1932 con uno stanziamento pari a 0,5 milioni di euro circa per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Il comma 3 prevede la facoltà per i Comuni di realizzare un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente volto ad attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercenti attività professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti. Trattandosi di una facoltà riconosciuta in capo ai Comuni di prevedere tale sistema incentivante, la disposizione non vincola il bilancio degli enti locali eventualmente interessati e pertanto non si determinano ricadute negative sulla finanza pubblica.

#### Articolo 11

La norma, che detta criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione, ha carattere ordinamentale e procedimentale e, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 12

La norma prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un Tavolo interministeriale di consultazione permanente, al fine di coordinare l'azione di contrasto all'inquinamento marino. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che ai sensi del comma 4 ai componenti del tavolo interministeriale non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, e che viene espressamente previsto che dall'attuazione dell'articolo in argomento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 13

La norma prevede la trasmissione da parte del Ministro dell'ambiente alle Camere di una relazione sull'attuazione della legge, entro il 31 dicembre di ogni anno; si tratta di una norma a carattere ordinamentale, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

#### Articolo 14

Prevede la clausola d'invarianza finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

30/10/2020

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



